

# COMUNE DI UDINE

## ORDINANZA

**OGGETTO: Somministrazione di cibo ai colombi e interventi negli spazi di nidificazione.-**

### IL VICE SINDACO

- Considerato il progressivo aumento dei “colombi di città” presenti sul territorio comunale, in particolare nel Centro Storico, ed il loro proliferare, come emerso da un primo censimento effettuato nel 1999, cui a fatto seguito una serie di interventi negli anni successivi ;
- Considerato che è doveroso per la tutela della salute pubblica, prevenire ed eventualmente eliminare focolai di agenti patogeni nelle colonie dei “colombi di città”;
- Considerato altresì che l’insediamento di numerose colonie di colombi provoca danni al patrimonio artistico e al patrimonio edilizio pubblico - privato, oltre a produrre situazioni di compromissione igienica per l’accumulo di guano;
- Rilevato che la disponibilità di cibo, somministrata in forma diretta e indiscriminata, e di numerosi siti di nidificazione, in particolare quelli ricavati all’interno di edifici in stato di abbandono, favoriscono lo sviluppo riproduttivo incontrollato dei colombi stessi;
- Valutate le risultanze emerse dalle indagini, effettuate in area urbana, sui principali insediamenti di colombi, con la collaborazione del Servizio Veterinario di Mirandola - U.S.L. di Modena -, particolarmente qualificato nel settore, indagini condotte a tutto il corrente anno 2003 ;
- Ravvisata quindi la necessità di dar soluzione adeguata alle problematiche su rappresentate, nel rispetto dei soggetti in questione, particolarmente nel Centro Storico;
- Considerato che l’Amministrazione Comunale intende proseguire nella campagna di sensibilizzazione della Cittadinanza nei confronti delle complesse problematiche sopra rappresentate;
- Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- Vista la precedente ordinanza n. 105 del 12.05.2000 P.G. 54102 che nel presente contesto si ritiene di sostituire ed annullare;

## **ORDINA**

Ai fini del perseguimento degli obiettivi citati:

- 1) di non somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai “colombi di città” con l’esclusione del personale autorizzato dall’Amministrazione.
- 2) entro centottanta giorni dall’emanazione della presente ordinanza, tutti i proprietari degli immobili - siti all’interno del Centro Storico, in stato di abbandono e non occupati, dovranno provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all’interno (compresi abbaini e soffitte), da parte dei colombi ed utilizzabili per la loro nidificazione. Il divieto è generale, e vale in particolare per il Centro Storico così identificato: entro la circonvallazione interna (V.le Ferriere – V.le E. Unita – V.le XXIII Marzo – V.le Trieste – V. Renati – V. Caccia – P.le Osoppo – V.le S. Daniele – P.le Diacono – V. Bassi – P.le Cavedalis – V.le Ledra – V.le Duodo – P.le Cella), più le seguenti aree esterne: (V.le V. Libertà e laterali, area dell’ex Mercato Ortofrutticolo V. Sabbadini, V. Volturmo e V. Valussi e V.le Cadore);

## **OBBLIGA**

I proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici, a provvedere, a loro cura e spese, ad una conveniente pulizia dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi ed all’installazione di sistemi dissuasori nonché chiusura spazi di nidificazione.

## **INFORMA**

che ,ai sensi dell’articolo 7 del D.P. Regione del 23.01.2003 n.011/Pres.;

- a) ai trasgressori di cui al precedente punto 1) verrà applicata la sanzione di EURO 100,00 (cento/00);
- b) decorsi centottanta giorni dall’emanazione della presente ordinanza, l’inosservanza dell’obbligo di cui al precedente punto 2), verrà applicata la sanzione amministrativa di EURO 100,00. Qualora all’atto dell’accertamento della violazione venisse riscontrata la compromissione igienica del sito (presenza di escrementi, volatili morti, ecc..), sarà inoltre presentata denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C. P. ed avviata la procedura per l’intervento sostitutivo da parte del Comune ,a tutte spese dei responsabili.

- c) la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata principalmente al Comando di Polizia Municipale;

La presente ordinanza sostituisce ed annulla la precedente n. 105 del 12.05.2000 P.G. 54102 ed avrà effetto a decorrere dal 15.05.2003.

**IL VICE SINDACO**  
**(geom. Roberto Toffoletti)**

La presente ordinanza viene trasmessa:

- Al Comando di Polizia Municipale
- All'Ufficio Pubbliche Relazioni
- All'Ufficio Stampa per la necessaria diffusione e pubblicazione
- Al Dipartimento di Prevenzione - A.S.S. n. 4 "M.F."
- Alle Sedi Circostrizionali
- A tutte le Associazioni animaliste e/o ambientaliste operanti sul territorio comunale.